

Banca Agricola
Popolare di Sicilia

**Opuscolo
informativo sulla
prestazione dei
Servizi di Investimento**

Novembre 2024



INDICE

dell'Opuscolo Informativo sulla prestazione dei Servizi di Investimento

- **Sezione 1** **Informazioni sulla Banca e sui suoi servizi, sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela, sugli strumenti finanziari, sui costi e gli oneri e sugli incentivi;**
- **Sezione 2** **Documento di Sintesi della Politica di Classificazione della Clientela;**
- **Sezione 3** **Documento Informativo di Sintesi della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini;**
- **Sezione 4** **Documento di Sintesi sulla Strategia di Gestione dei Conflitti di Interesse adottata dal Gruppo Banca Agricola Popolare di Sicilia;**
- **Sezione 5** **Informativa sui rischi di sostenibilità.**

Sezione 1 - Informazioni sulla Banca e sui suoi servizi, sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela, sugli strumenti finanziari, sui costi e gli oneri e sugli incentivi

Il presente documento è redatto in conformità all'articolo 36 del Regolamento Consob in materia di intermediari, approvato con Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (il "Regolamento Intermediari") e alle previsioni, da tale norma richiamate, di cui al Regolamento delegato (UE) 2017/565 (il "Regolamento 565").

INFORMAZIONI SULLA BANCA E I SUOI SERVIZI

La Banca - Informazioni, comunicazioni e recapiti

Banca Agricola Popolare di Sicilia Società Cooperativa per Azioni (di seguito la "Banca") è una società cooperativa per azioni a responsabilità limitata costituita ai sensi del diritto italiano.

La Banca è registrata al Registro delle Imprese di Ragusa con il numero 00026870881 ed è iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia con numero 1330. La Banca è inoltre società capogruppo del Gruppo Bancario Banca Agricola Popolare di Sicilia (il "Gruppo"), iscritto al n. 5036.9 dell'Albo dei Gruppi Bancari dal 6 giugno 1997. La Sede Sociale e la Direzione Generale della Banca si trovano in Viale Europa n. 65, Ragusa. Il numero di telefono è 0932 603111.

La Banca è stata autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento e accessori dalla Banca d'Italia, sentita la Consob. La Banca d'Italia può essere contattata ai seguenti recapiti: telefono – 06/47921; indirizzo di posta elettronica - email@bancaditalia.it. La Consob può essere contattata ai seguenti recapiti: telefono - 06/84771; indirizzo di posta elettronica - protocollo@consob.it. I servizi e le attività di investimento che la Banca è autorizzata a prestare sono i seguenti:

- negoiazione per conto proprio: è l'attività di compravendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta;
- esecuzione di ordini per conto dei clienti: è il servizio attraverso il quale la Banca esegue gli ordini su strumenti finanziari ricevuti dal cliente negoziandoli sulle sedi indicate nella propria strategia di esecuzione degli ordini; tale servizio comprende anche la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi dalla Banca al momento della relativa emissione;
- assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente e collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente: sono i servizi attraverso i quali la Banca offre ai propri clienti strumenti finanziari per conto dell'emittente degli stessi, attenendosi alle disposizioni di quest'ultimo o del soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento. Il servizio di collocamento (con o senza impegno irrevocabile), in particolare, consiste nella illustrazione, proposizione e promozione di strumenti finanziari i cui relativi documenti contrattuali sono predisposti da società terze. All'attività di collocamento è solitamente connessa un'attività di assistenza al cliente pre e post vendita, nonché un servizio di consulenza nei termini previsti dal contratto;
- ricezione e trasmissione di ordini: è il servizio consistente nel ricevere gli ordini dei clienti su strumenti finanziari e nel trasmettere gli stessi, per l'esecuzione, ai negozianti indicati nella propria strategia di trasmissione degli ordini. Il servizio in parola comprende anche la mediazione, che è l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro. La Banca si avvale in via prevalente . La Banca si avvale di due intermediari negozianti Equita Sim S.p.a. e Banca Akros S.p.a. entrambi con sede in Milano;
- consulenza in materia di investimenti: la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente, incluse eventuali preferenze di sostenibilità espresse in fase di profilatura. Nello specifico, nel caso di mancato soddisfacimento delle preferenze di sostenibilità manifestate dal cliente, la proposta può comunque essere eseguita, in considerazione della possibilità per il cliente di adattare le proprie preferenze come previsto dalla normativa di riferimento. Una raccomandazione non è personalizzata se è rivolta esclusivamente al pubblico. Il servizio di consulenza è prestato dalla Banca su base non indipendente.

La Banca presta il servizio di consulenza in materia di investimenti in connessione sistematica con il servizio di collocamento di quote di OICR, con le attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione e di prodotti di investimento assicurativi, nonché con i servizi esecutivi aventi ad oggetto strumenti emessi dalla Banca. Inoltre, coerentemente con il proprio modello di prestazione dei servizi di investimento, la Banca presta, nei confronti di determinate categorie di clienti, previa sottoscrizione di apposito contratto, un servizio di consulenza avanzata, caratterizzato da logiche di progressivo allineamento a specifici portafogli modello.

La Banca è inoltre autorizzata a prestare tutti i servizi accessori previsti dall'art. 1, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza), e fra questi in particolare il servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari.

La Banca infine svolge attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione e di prodotti di investimento assicurativi nonché di raccolta di adesioni a fondi pensione aperti.

La Banca commercializza presso la propria sede il servizio di gestione di portafogli prestato da Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito la "SGR"). Le specifiche informazioni relative alle caratteristiche del servizio e la relativa informativa precontrattuale sarà fornita dalla SGR per il tramite della Banca prima della conclusione del contratto che regola la prestazione del servizio di gestione di portafogli.

Per servizi esecutivi si intendono: i) servizi di investimento (ai sensi dell'art.4, par.1, punto 2), della Mifid II) diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione del portafoglio; e ii) la vendita di depositi strutturati.

Prima di prestare i propri servizi di investimento, la Banca somministra al cliente l'intervista Mifid con lo scopo di agire nel miglior interesse del cliente stesso; a tal fine la Banca acquisisce le informazioni in merito a: a) esperienza e conoscenza; b) situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite; c) obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio; d) preferenze di sostenibilità ESG (Environmental, Social, Governance)

Al fine di consentire al cliente di accedere ai servizi "non esecutivi", la Banca effettuerà la valutazione e adeguatazza ossia verificherà la compatibilità degli investimenti del cliente con tutti gli ambiti informativi sopra elencati (a+b+c+d).

Nei casi in cui presta servizi esecutivi, invece, la Banca può limitarsi a valutare l'appropriatezza delle operazioni verificando solo l'esperienza e la conoscenza del cliente.

La Banca chiede al cliente di fornire informazioni aggiornate, accurate e complete. La mancata risposta ad una o più domande potrebbe rendere impossibile la valutazione di adeguatezza e/o quella di appropriatezza, impedendo la realizzazione degli investimenti che le prevedono.

Qualsiasi comunicazione alla Banca - ad eccezione degli ordini relativi a operazioni su strumenti finanziari - può essere inviata con le seguenti modalità, e agli indirizzi di seguito indicati:

- via posta, al seguente indirizzo: **Viale Europa 65, 97100, Ragusa (RG);**

- via pec al seguente indirizzo: **baps@legalmail.it;**

- via posta elettronica, al seguente indirizzo email: **info@baps.it;**

- via fax, al seguente numero: **0932-603216.**

I reclami della clientela debbono essere inviati alla Banca per iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o in via informatica all'indirizzo **ufficiolegale@pec.baps.it**, ovvero consegnati allo sportello presso cui viene intrattenuto il rapporto, previo rilascio di ricevuta. Al riguardo la Banca ha istituito l'Ufficio Reclami presso il proprio Ufficio Legale e Contenzioso in Viale Europa, 65 - 97100 Ragusa.

Gli ordini di acquisto, vendita, sottoscrizione di strumenti finanziari devono invece pervenire alla Banca, nei normali orari d'ufficio e possono essere conferiti per iscritto e/o telefonicamente alle dipendenze presso le quali è acceso il rapporto di deposito titoli. L'elenco delle dipendenze ed i relativi numeri di telefono ed indirizzi sono disponibili sul sito internet **www.baps.it**.

La Banca trasmetterà qualsiasi comunicazione o informazione ai sensi del contratto stipulato con il Cliente a mezzo posta ai recapiti ivi indicati dal Cliente stesso. Se il Cliente ha attivato il servizio di Internet Banking "BAPS Online", può scegliere di ricevere le lettere, le notifiche, i rendiconti e qualunque altra dichiarazione o comunicazione a lui diretta esclusivamente in formato elettronico.

Il Cliente e la Banca comunicheranno esclusivamente in lingua italiana.

In relazione alla prestazione dei servizi di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini, nonché collocamento, la Banca invia al Cliente, per ogni operazione eseguita, entro il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione, ovvero, nel caso in cui la Banca riceva la conferma da un terzo (ad es. l'intermediario negoziatore al quale l'ordine è trasmesso), entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma da parte del terzo, un avviso di conferma dell'esecuzione dell'ordine trasmesso, predisposto ai sensi della normativa vigente.

Nel caso di ordini relativi a quote o azioni di OICR eseguiti periodicamente, la Banca (o in sua vece la SGR/SICAV emittente la quota/azione), invia al cliente un avviso di conferma dell'operazione ovvero un rendiconto a periodicità almeno semestrale.

La Banca invia al Cliente, con cadenza almeno trimestrale, il rendiconto degli strumenti finanziari e delle disponibilità della clientela. La Banca è tenuta a fornire alla clientela tali rendiconti con una frequenza maggiore e a costi di mercato, qualora sia richiesto espressamente dal cliente. In ogni caso, la Banca non fornisce rendiconti periodici qualora dia ai clienti l'accesso a un sistema online, che si configuri come supporto durevole, dove il cliente può accedere facilmente a rendiconti aggiornati sui suoi strumenti finanziari e la Banca ha la prova del fatto che il cliente ha avuto accesso a tale rendiconto almeno una volta durante il trimestre di riferimento.

La Banca fornisce, inoltre, al Cliente con frequenza annuale: (i) informazioni aggregate su tutti i costi e gli oneri connessi agli strumenti finanziari detenuti dal cliente e ai servizi di investimento e accessori prestati dalla Banca nel periodo, al fine di permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento; (ii) informazioni sull'importo effettivo degli incentivi eventualmente ricevuti o pagati dalla Banca in relazione ai servizi di investimento prestati al cliente; (iii) una dichiarazione aggiornata contenente i motivi secondo cui gli investimenti effettuati corrispondono alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente.

Sedi di esecuzione

In relazione ai servizi prestati dalla Banca, le sedi di esecuzione sono, in via prevalente:

a) conto proprio;

b) sedi di esecuzione raggiunte da Equita SIM S.p.A. e da Banca Akros S.p.A.

Strumenti finanziari e somme di denaro dei clienti

La Banca detiene gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei clienti, accreditando il denaro e inserendo gli strumenti finanziari in appositi conti intestati al Cliente ed aperti presso di sé, con facoltà comunque di subdepositarli presso altri soggetti secondo quanto previsto dalle norme del contratto. In particolare, tra l'altro, la Banca ha la facoltà di subdepositare gli strumenti finanziari ricevuti presso organismi di deposito centralizzato, inclusi, per gli strumenti finanziari dematerializzati, le società di gestione centralizzata degli stessi, e presso gli altri depositari abilitati.

La Banca informerà il Cliente degli estremi identificativi dei sub-depositari con apposita comunicazione ovvero nell'ambito della rendicontazione periodica. Per il caso di strumenti finanziari dematerializzati trovano applicazione le disposizioni di cui al Titolo II-bis della Parte III del D. Lgs. n. 58/1998 (il "TUF") e dei relativi regolamenti di attuazione.

Gli strumenti finanziari a qualunque titolo detenuti dalla Banca costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.

Per i conti relativi a strumenti finanziari che siano depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti della Banca o del depositario.

Presso la Banca sono istituiti specifici presidi organizzativi volti ad assicurare la tutela dei clienti. In particolare sono istituite e conservate apposite evidenze contabili, distinte per singolo cliente, degli strumenti finanziari e del denaro detenuti dalla Banca per conto della clientela. Le suddette evidenze regolarmente riconciliate con gli estratti conto dei depositari sono aggiornate tempestivamente in via continuativa con riferimento alle singole operazioni relative ai beni di pertinenza della clientela.

Sistemi di indennizzo degli investitori e garanzia dei depositi

La Banca aderisce al sistema di indennizzo degli investitori denominato Fondo Nazionale di Garanzia che indennizza gli investitori entro i limiti di importo previsti dall'art. 5 del decreto del Ministro del Tesoro 14/11/1997 n. 485 (€ 20.000,00) per i crediti derivanti dalla prestazione dei servizi e delle attività di investimento previsti dal T.U.F. nei confronti degli intermediari aderenti al Fondo nei casi di liquidazione coatta amministrativa degli intermediari medesimi. Per maggiori dettagli sulle modalità di copertura offerte dal Fondo si rinvia allo Statuto ed al Regolamento Operativo del medesimo, consultabile all'indirizzo internet **www.fondonazionaledegargaranzia.it**.

La Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che interviene nei casi di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria delle Banche consorziate rimborsando i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle consorziate sotto forma di depositi o sotto altra forma nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili. Il limite massimo di rimborso per depositante è pari a 100.000,00 euro. Per ulteriori dettagli sulle modalità di copertura si rinvia allo Statuto e Regolamento del FITD consultabili sul sito internet **www.fitd.it**.

Conflitti di interesse

In occasione della prestazione al Cliente di un servizio o attività di investimento o di un servizio accessorio, la Banca potrebbe avere un interesse in conflitto. La Banca ha tuttavia adottato ogni misura ragionevole per identificare e gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra il Cliente e la Banca o tra il Cliente e altri Clienti della Banca nella prestazione dei servizi o attività di investimento o accessori, al fine di rimuovere il rischio di danneggiare la posizione del Cliente in relazione a uno o più servizi o operazioni. La Banca ha altresì adottato, a tal fine, una strategia di gestione dei conflitti di interesse in conformità alla normativa di legge e regolamentare vigente. Si fa rimando al "Documento di Sintesi sulla Strategia di Gestione dei Conflitti di Interesse adottata dal Gruppo Banca Agricola Popolare di Sicilia", contenuta nel presente Opuscolo Informativo, per l'enunciazione delle varie tipologie di conflitti che possono insorgere tra Banca e Cliente o tra Clienti e per la identificazione delle misure previste per la loro gestione. In ogni caso, ogni qual volta il cliente lo richieda, la Banca fornirà ulteriori informazioni in merito alla propria strategia di gestione dei conflitti di interessi. La Banca identifica i conflitti d'interesse che possono incidere negativamente sugli interessi dei suoi clienti, tenendo conto anche delle fattispecie che potrebbero essere potenzialmente lesive delle preferenze dei clienti in termini di sostenibilità degli investimenti.

INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

Come indicato al paragrafo "Sistemi di indennizzo degli investitori e garanzia dei depositi" che precede, ferma restando la responsabilità della Banca nei confronti del Cliente, è possibile che gli strumenti finanziari del Cliente siano detenuti da un terzo subdepositario.

Gli strumenti finanziari del Cliente depositati presso terzi subdepositari, saranno inseriti, insieme agli strumenti finanziari di altri clienti della Banca, in conti appositi aperti presso il subdepositario, intestati alla Banca ma recanti l'indicazione che si tratta di strumenti di pertinenza di terzi (conti *omnibus*), e tenuti distinti pertanto sia dagli strumenti finanziari di proprietà della Banca, sia da quelli di proprietà del subdepositario.

L'eventuale insolvenza del subdepositario potrebbe comportare, in caso di insufficienza degli strumenti finanziari reperibili presso il subdepositario, una restituzione solo parziale, pro quota, degli strumenti finanziari depositati per conto del Cliente.

Gli strumenti finanziari del Cliente potranno essere depositati presso soggetti insediati in Paesi extraeuropei solo se gli ordinamenti giuridici di tali Paesi disciplinano la detenzione e custodia di strumenti finanziari e prevedono forme di vigilanza dei soggetti che prestano l'attività ovvero se gli ordinamenti giuridici di tali Paesi non disciplinano la detenzione e custodia di strumenti finanziari o non prevedono forme di vigilanza, ma la natura degli strumenti finanziari o dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che gli strumenti siano depositati presso un determinato soggetto sito nel Paese extraeuropeo.

In quest'ultimo caso, potrebbe non essere possibile garantire la custodia separata degli strumenti finanziari di pertinenza della clientela della Banca rispetto alla custodia dei beni di altri soggetti e pertanto, particolarmente in caso di insolvenza del subdepositario, potrebbe esserci il rischio di non riuscire ad ottenere la restituzione integrale degli strumenti finanziari subdepositati.

Se il Cliente non adempie tempestivamente ai propri obblighi nei confronti della Banca, la Banca potrà esercitare i diritti ad essa attribuiti dalla legge per fare fronte all'inadempimento, ivi inclusi, tra l'altro, il diritto di ritenere gli strumenti finanziari detenuti per conto del Cliente fino al soddisfacimento del credito, il diritto di far vendere tali strumenti secondo le norme stabilite per la vendita del pegno e il diritto di fare valere il privilegio sugli strumenti finanziari detenuti per conto del Cliente.

La Banca potrà utilizzare nell'interesse proprio o di terzi gli strumenti detenuti per conto del Cliente. In particolare, la Banca potrà utilizzare gli strumenti di pertinenza del Cliente, da essa detenuti, nell'ambito di operazioni di riporto, prestito titoli, *repurchase agreements*, o analoghe, concluse con altri clienti della Banca, società appartenenti al gruppo della Banca o soggetti terzi. Nell'ambito di tali operazioni, l'esposizione della Banca al rischio di credito della controparte sarà neutralizzata o opportunamente limitata, secondo i casi, mediante (i) il trasferimento a favore della Banca, a cura della controparte, di strumenti finanziari o contante, e la stipulazione di accordi o la previsione di clausole di *close-out netting*, anche nel quadro della contrattualistica *standard* comunemente in uso sui mercati internazionali, che prevedano, in caso di inadempimento della controparte, la compensazione dell'obbligo della Banca di restituzione degli strumenti finanziari o del contante ad essa trasferiti, con l'obbligo della controparte di restituzione degli strumenti finanziari ad essa trasferiti dalla Banca, e la conseguente determinazione di un saldo netto dovuto da una parte all'altra; ovvero (ii) la concessione, a favore della Banca, di garanzie reali o personali. A prescindere dalle garanzie eventualmente concesse a favore della Banca, o degli altri strumenti a disposizione della Banca al fine di neutralizzare o limitare il rischio di credito della controparte, le controparti resteranno in ogni caso pienamente responsabili dell'adempimento delle obbligazioni assunte in base alle operazioni stipulate con la Banca.

STRUMENTI FINANZIARI TRATTATI

Gli strumenti finanziari trattati dalla Banca, nell'ambito dei servizi di investimento o accessori nonché delle attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche o da imprese di assicurazione e di raccolta di adesioni a fondi pensione aperti istituiti da banche, SGR e SIM, prestati nei confronti della clientela, possono essere raggruppati - ancorché solo in linea generale e tendenziale, e fatte salve le specifiche caratteristiche dei singoli strumenti - nelle seguenti macro-classi: titoli di capitale e similari, titoli di debito e similari, titoli di stato, quote di OICR, prodotti finanziari assicurativi, strumenti finanziari derivati, obbligazioni strutturate.

Si riporta di seguito una descrizione generale della natura dei singoli strumenti finanziari trattati dalla Banca.

Titoli di capitale e similari

- Azioni: rappresentano la frazione minima e indivisibile di partecipazione al capitale sociale delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni e delle società cooperative. Ogni azione è un'unità distinta, autonoma e di identico valore, rappresentativa di un complesso di diritti e di obblighi del socio delle suddette società.
- Strumenti finanziari partecipativi: sono strumenti finanziari emessi a fronte di apporti di diverso tipo, inclusi apporti di opera o servizi (Art. 2346 c.c.) ovvero a favore dei prestatori di lavoro della società (Art. 2349 c.c.), forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Titoli di debito e similari

- Obbligazioni: sono titoli di debito negoziabili (nominativi o al portatore), rappresentativi di frazioni di uguale valore nominale di un'operazione di finanziamento.
- Euro-obbligazioni: sono obbligazioni e altri titoli di debito emessi da società o enti nazionali o esteri nonché da Stati o enti sovranazionali, assoggettati ad una normativa diversa da quella a cui è sottoposto l'emittente e/o collocati in due o più Stati.
- Obbligazioni strutturate: sono titoli obbligazionari caratterizzati dal fatto che il loro rimborso e/o la loro remunerazione viene indicizzata all'andamento dei prezzi di una attività sottostante.
- Obbligazioni convertibili: sono obbligazioni che riconoscono ai loro titolari il diritto di domandare, in tempi e con modalità prefissate al tempo dell'emissione, la conversione delle stesse in azioni della società emittente o di un'altra società.
- Obbligazioni bancarie garantite: sono titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ipotecari, fondiari e nei confronti della P.A., effettuate da banche in favore di società il cui oggetto esclusivo sia l'acquisto di tali crediti e titoli. I crediti ed i titoli acquistati e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni.
- Altri titoli di debito: sono titoli, diversi dalle obbligazioni, rappresentativi di prestiti concessi dall'investitore all'emittente, il quale si impegna alla restituzione secondo termini e modalità prestabilite.
- Asset backed securities: sono strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari; le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti devono essere destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi.

Titoli di stato

I titoli di stato sono obbligazioni emesse dallo Stato per finanziare le proprie attività istituzionali; con la sottoscrizione pubblica di questi titoli lo Stato reperisce capitale di debito.

Quote di OICR

Per Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si intendono sia i fondi comuni di investimento che le società di investimento a capitale variabile (SICAV).

Gli OICR si dividono in OICR armonizzati (c.d. "OICVM") e OICR alternativi (c.d. "FIA"). I primi sono i Fondi comuni di investimento e le Sicav conformi alla Direttiva n. 2009/65/UE e successive modifiche (la "Direttiva UCITS"). La Direttiva UCITS prevede una serie di requisiti minimi relativi alle procedure di autorizzazione, al controllo, alla struttura, alle attività ed alle informazioni, cui un OICVM deve uniformarsi. Sono FIA tutti gli OICR che non rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva UCITS ma in quello della direttiva 2011/61/UE ("AIFMD"). Tali fondi si caratterizzano per una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto.

Fondi comuni di investimento

Per fondo comune di investimento si intende il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte. Il patrimonio del fondo può essere raccolto mediante una o più emissioni. I fondi comuni di investimento sono istituiti e gestiti dalle società di gestione del risparmio (SGR) e possono essere aperti o chiusi. Pertanto si distingue tra:

- Quote di fondi chiusi: rappresentano la frazione di partecipazione ad un fondo comune di investimento chiuso (ossia caratterizzato dal fatto che il diritto al rimborso della quota è riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate).
- Quote o azioni di fondi aperti: rappresentano la frazione di partecipazione ad un fondo comune di investimento aperto (ossia caratterizzato dal diritto dei partecipanti a domandare, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote).

Azioni di Sicav

Le società di investimento a capitale variabile (SICAV) raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati, differenziandosi dai fondi comuni di investimento per il fatto che il potenziale risparmiatore non acquista quote di partecipazione ma azioni della società.

Exchange Traded Funds

Hanno le stesse caratteristiche delle quote di Fondi comuni di investimento aperti, con le peculiarità di rappresentare un patrimonio gestito con la finalità di replicare determinati indici di mercato nonché di essere rappresentati da strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Sono caratterizzati da una gestione passiva in quanto replicano esattamente l'indice benchmark; per questa loro caratteristica godono di commissioni di gestione a carico dell'investitore particolarmente contenute.

Exchange Traded Commodities

Sono strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento in una delle seguenti attività: a) merci per le quali esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate; b) contratti, anche derivati, collegati alle attività di cui alla lettera precedente per le quali esista un mercato liquido e caratterizzate dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi dei contratti stessi. Gli ETC sono strumenti finanziari senza scadenza.

Prodotti di investimento assicurativo

Tra i prodotti di investimento assicurativo rientrano:

- polizze unit linked
- polizze index linked
- certificati di capitalizzazione;
- polizze rivalutabili collegate a una gestione separata;
- polizze multiramo.

La rischiosità dei prodotti in parola dipende dalla tipologia dell'investimento finanziario sottostante. I rischi connessi a tale investimento finanziario sono di seguito dettagliatamente descritti al paragrafo "Rischi degli strumenti finanziari trattati". La rischiosità può variare in funzione della presenza o meno di clausole di garanzia di restituzione del capitale investito (somma dei premi versati) e/o di rendimenti minimi garantiti. Nei prodotti assicurativi finanziari la neutralizzazione del rischio demografico assume carattere residuale. Tale circostanza determina una sostanziale variazione della funzione tipica del contratto assicurativo.

A. Polizze unit linked

Il capitale raccolto dall'emittente - pari alla somma dei premi versati dai sottoscrittori - al netto dei caricamenti, dei costi per la copertura in caso di morte, dei costi per le coperture accessorie e delle commissioni di gestione viene investito in OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) gestiti internamente dall'impresa di assicurazione o esterni.

B. Polizze index linked

Il rendimento del capitale raccolto netto è collegato al valore di un parametro di riferimento individuato contrattualmente con l'obiettivo di adeguare, alle scadenze previste, il valore delle prestazioni al rendimento del parametro contrattuale.

Le polizze unit ed index linked possono essere distinte tra polizze:

- *pure* (tali per cui sono soggette anche ad eventuali perdite del capitale versato)

- **garantite** (tali per cui si garantisce all'assicurata la restituzione in tutto o in parte del capitale versato).

C. Contratti di capitalizzazione

I Contratti di Capitalizzazione sono investimenti di natura assicurativa in funzione dei quali l'assicuratore si impegna a pagare, alla scadenza pattuita od anticipatamente, il capitale iniziale investito rivalutato nel corso degli anni. Questi contratti si differenziano dalle assicurazioni sulla vita per il fatto che la prestazione dell'assicuratore non dipende dal verificarsi di eventi attinenti alla vita dell'assicurato (figura non presente nei contratti di Capitalizzazione). I premi raccolti dai Contratti di Capitalizzazione sono investiti nei "fondi a gestione separata" che offrono la garanzia del capitale investito oltre ad un rendimento "minimo" garantito.

D. Polizze rivalutabili collegate a una gestione separata

Le Polizze rivalutabili collegate a una gestione separata sono prodotti che prevedono l'investimento del premio versato in una gestione separata, vale a dire in un portafoglio di investimento gestito separatamente dai restanti attivi dell'impresa di assicurazione, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati. Sul capitale investito è inoltre prevista la garanzia di restituzione del capitale e/o di rendimento minimo alla scadenza o in caso di morte dell'assicurato.

E. Polizze multiramo

Le Polizze multiramo sono prodotti che presentano al loro interno una componente rivalutabile collegata a una gestione separata e una componente unit linked. L'allocazione di tali componenti, a seconda del prodotto, può essere predeterminata o rimessa alla scelta dall'investitore.

Fondi pensione aperti

I fondi pensione aperti sono una delle forme di previdenza complementare, finalizzate all'erogazione di trattamenti pensionistici aggiuntivi rispetto a quelli corrisposti dal sistema previdenziale obbligatorio, secondo criteri di corrispettività.

L'ammontare delle prestazioni previdenziali è determinato in funzione dei contributi versati dagli aderenti al fondo, mediante una gestione finanziaria a capitalizzazione degli stessi.

Il soggetto gestore investe le risorse del Fondo in strumenti finanziari (azioni, titoli di Stato, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento, etc...), secondo le linee di investimento fissate nel Regolamento del Fondo stesso, nell'esclusivo interesse dei partecipanti.

La rischiosità dei prodotti previdenziali in parola varia, pertanto, in funzione del comparto prescelto e delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui il Fondo può investire.

Strumenti finanziari derivati

a) Warrant: sono strumenti finanziari che conferiscono al detentore la facoltà di sottoscrivere o di acquistare o di vendere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di azioni contro versamento di un corrispettivo.

b) Covered Warrant: sono strumenti finanziari, diversi dai warrant, che conferiscono la facoltà di acquistare e/o di vendere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo dell'attività sottostante ad un prezzo prestabilito ovvero, nel caso di contratti per i quali è prevista una liquidazione monetaria, di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio, ovvero come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante.

c) Certificates: per certificates si intendono gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati, diversi dai covered warrant.

d) Futures: è un contratto in forza del quale una parte si impegna ad acquistare o vendere, ad una scadenza prefissata, un certo quantitativo di attività sottostante ad un prezzo parimenti predefinito.

e) Opzioni (call e put): sono strumenti finanziari costituiti da un contratto che conferisce, verso corrispettivo, il diritto, ma non l'obbligo, per l'acquirente di acquistare (opzione call) ovvero vendere (opzione put) una determinata attività a un prezzo stabilito e a una certa data o entro un periodo di tempo prefissato.

f) Swaps: sono operazioni finanziarie in cui due controparti si impegnano a scambiarsi flussi monetari in entrata o in uscita e a compiere l'operazione inversa a una data futura predeterminata e alle stesse condizioni del primo scambio.

Strumenti finanziari complessi affini dell'art. 25, par.4, lett. a), punti ii), iii) e V della Direttiva 2014/65/UE (c.d. Mifid II)

La Banca, sia nell'ambito del servizio di consulenza sia nell'attività di "distribuzione", inibisce ai clienti il collocamento/distribuzione di "prodotti finanziari a complessità molto elevata" elencati dal punto I al punto V dell'allegato alla Comunicazione Consob n. 97996 del 22/12/2014 (c.d. Black List), nonché l'emissione di prodotti finanziari a complessità molto elevata ricompresi fra il punto VI ed il punto XII dell'allegato citato (c.d. Grey List).

Per quanto attiene ad ulteriori strumenti finanziari connotati da profili di complessità, per i quali il relativo livello di intelligibilità potrebbe rappresentare uno schermo alla piena e consapevole comprensibilità del rischio, la Banca prevede che gli stessi possano essere inseriti nella propria offerta solamente con la garanzia di specifici rimedi ed azioni posti a tutela dei clienti (c.d. presidi rafforzati).

Obbligazioni strutturate

Le obbligazioni strutturate si differenziano dalle altre per la caratteristica secondo la quale il loro rimborso e/o la loro remunerazione viene indicizzata all'andamento del valore di altre attività finanziarie "esterne" alle obbligazioni stesse, quali azioni, indici azionari, valute, merci, etc... Fra le obbligazioni strutturate più diffuse si annoverano le obbligazioni reverse convertible, index linked, step up e step down, callable.

Rischi degli strumenti finanziari trattati

La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi: A) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario; B) la sua liquidità; C) la divisa in cui è denominato; D) gli altri fattori fonte di rischi generali.

A) La variabilità del prezzo.

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. **Titoli di capitale e titoli di debito**

Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi le obbligazioni), tenendo conto che:

a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;

b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi infra "Il rischio emittente") e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi infra "Il rischio d'interesse") si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

Il rischio emittente.

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società e gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dall'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

Il rischio d'interesse

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tenere presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.

E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo.

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi d'investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

B) La liquidità.

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.

Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

C) La divisa.

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tener presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

D) Gli altri fattori fonte di rischio generali. Denaro e valori depositati

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

Commissioni ed altri oneri.

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque

riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggungeranno alle perdite subite.

Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni.

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni.

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

Sistemi elettronici di negoziazione.

I sistemi di negoziazione possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi. La Banca ha previsto delle procedure (organizzative ed informatiche) di business continuity tali da garantire la continuità nella prestazione del servizio al manifestarsi di suddetti malfunzionamenti o arresti.

Operazioni eseguite fuori dai mercati organizzati.

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.

Si consideri che la negoziazione di strumenti finanziari derivati può essere non appropriata o non adatta per molti investitori. Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

A) I futures

L'effetto "leva".

Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva".

Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.

Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio.

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammortamenti massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

B) Opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

L'acquisto di un'opzione.

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.

L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profitevole è remota.

La vendita di un'opzione.

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

C) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni.

Oltre ai fattori fonte di rischio generali già illustrati nella parte "A", l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

Termini e condizioni generali.

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.

In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi.

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.

Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

Rischio di cambio.

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

D) Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps.

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

I contratti di swap.

I contratti di swap comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Alla stipula del contratto, il valore di uno swap è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.

Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.

In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.

Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

Rischio connesso all'utilizzo del Bail-in

Con decreti legislativi n.ri 180 e 181 del 16 novembre 2015 è stata data attuazione nel nostro ordinamento alla Direttiva Europea 2014/59/UE (cd. BRRD) che istituisce un regime armonizzato nell'ambito della Unione Europea in tema di prevenzione e gestione della crisi delle banche e delle imprese di investimento.

Il D.Lgs. 180/2015 (il "Decreto BRRD") recepisce principalmente le previsioni della BRRD sulla risoluzione, mentre il secondo decreto (il "Decreto Modifiche") modifica il Testo unico bancario e il Testo unico della finanza al fine di recepire le previsioni della BRRD sui piani di risanamento e introdurre ulteriori modifiche connesse al nuovo regime della risoluzione.

Il Decreto n. 180 attribuisce l'esercizio dei poteri di risoluzione all'autorità nazionale di risoluzione che in Italia è stata individuata nella Banca d'Italia. Quest'ultima, nel caso di dissesto o rischio di dissesto di un ente e in presenza delle altre condizioni richieste, adotta un programma di risoluzione che, tra le altre cose, individua gli specifici strumenti di risoluzione applicabili, definendo anche le modalità dell'eventuale ricorso al Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie.

I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del bail-in, di seguito descritto, che si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Il bail-in è uno strumento di risoluzione che consente alle Autorità di disporre al ricorrere delle condizioni di risoluzione, la riduzione del valore delle azioni - con possibilità di azzeramento del valore nominale - e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in maniera sufficiente a ripristinare un'adeguata capitalizzazione e mantenere la fiducia nel mercato. Tale apparato normativo è principalmente volto a consentire una gestione ordinata delle crisi attraverso l'utilizzo di risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti.

La disciplina in esame trova applicazione anche con riguardo agli strumenti di capitale e alle passività emesse anteriormente al 1° gennaio 2016.

Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della Banca secondo le procedure ordinarie.

Funzionamento del bail-in

Per maggiore esemplificazione: nella situazione della banca in **condizioni di normalità**, la banca dispone, dal lato del passivo, di capitale, di passività che possono essere sottoposte a bail-in

(passività ammissibili) e di passività escluse dal bail-in, tra le quali vi rientrano i depositi fino ad € 100.000,00, i cd. "depositi protetti" dal Fondo di garanzia dei depositi, e le "passività garantite, definite dall'art. 1 del citato D.Lgs. n. 180 del 16.11.2015 "una passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato decreto D.Lgs. n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della Legge n. 130/99.

Nella fase di dissesto, a seguito di perdite, il valore delle attività si riduce e il capitale è azzerato. Nella fase finale, **risoluzione**, l'autorità dispone dello strumento del *bail-in* che permette di ricostruire il capitale attraverso la conversione di parte delle passività ammissibili in azioni.

In tal modo la Banca continuerà ad operare e ad offrire i servizi finanziari ritenuti essenziali per la collettività.

Il *bail-in* si applica seguendo una precisa gerarchia e precisamente: **in primo luogo si sacrificano gli interessi "proprietary" della banca, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. In secondo luogo, si interviene su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni, al fine di ricapitalizzare la banca, e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l'azzeramento non risulti sufficiente a coprire le perdite.**

Ad esempio, in caso di *bail-in*, chi possiede un'obbligazione bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto, in tutto o in parte, il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati si sono rilevati insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca.

Riepilogando, l'ordine di priorità è, quindi, del connesso livello di rischio per il *bail-in* è il seguente: 1) gli azionisti, 2) i detentori di altri titoli di debito, 3) gli altri creditori subordinati, 4) i creditori chirografari, 6) le persone fisiche e le piccole e medie imprese, titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000,00 euro, 7) il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al *bail-in* al posto dei depositanti protetti.

Si precisa che queste misure si applicano anche agli strumenti già emessi e già in possesso degli investitori. Lo strumento del *bail-in* sopra descritto potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione di altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa quali:

- cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Gli strumenti di risoluzione sopra descritti potranno comportare una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed Obbligazionista (con sostituzione dell'originario debitore, ossia la Banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico), **senza necessità di un previo consenso da parte di quest'ultimo** e il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, **con conseguente possibile rimodulazione del rischio per il sottoscrittore.**

Quanto fin qui illustrato potrà risultare mitigato per effetto dell'istituzione del Fondo Unico di risoluzione bancaria di cui a Regolamento (UE) n. 806/2014 del parlamento europeo, nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico. In particolare, qualora l'Autorità decida di escludere alcune categorie di creditori dal *bail-in*, potrà richiedere, nel rispetto di specifiche condizioni ed entro determinati limiti, che il Fondo intervenga per fornire un contributo all'Ente soggetto a risoluzione.

INFORMAZIONI SU COSTI, ONERI E INCENTIVI

Nel caso in cui la Banca esegua gli ordini del Cliente ponendosi in contropartita diretta (negoziazione per conto proprio), il corrispettivo totale che il cliente deve pagare in relazione allo strumento finanziario negoziato è costituito dal prezzo al quale la Banca è disposta a negoziare gli strumenti finanziari, così come comunicato dalla Banca al Cliente stesso, all'atto della ricezione dell'ordine, maggiorato degli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione all'operazione eseguita per conto del Cliente, nonché degli altri eventuali oneri riportati nel contratto.

Quando la Banca esegua gli ordini del Cliente presso una sede di esecuzione terza (non ponendosi in contropartita diretta) ovvero trasferisce gli ordini ad altri intermediari per l'esecuzione, il corrispettivo totale che il cliente deve pagare in relazione allo strumento finanziario acquistato/venduto è costituito dal prezzo pagato dalla Banca per negoziare lo strumento, maggiorato delle commissioni/spese indicate nel riquadro "Condizioni Economiche" di cui al contratto per la prestazione del servizio di esecuzione e ricezione/trasmisione ordini. Le commissioni espresse in percentuale sono calcolate in base al prezzo pagato per lo strumento trattato.

Nell'ambito dell'attività di mediazione, il corrispettivo totale che il cliente deve pagare in relazione allo strumento finanziario acquistato è costituito dal prezzo concordato con la controparte, maggiorato degli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione alla sottoscrizione dello strumento, nonché degli altri eventuali oneri riportati nel contratto.

Nell'ambito del servizio di collocamento o delle attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione e prodotti di investimento assicurativi e di raccolta di adesioni a fondi pensione aperti, il corrispettivo totale che il cliente deve pagare in relazione al prodotto finanziario acquistato è costituito dal prezzo di sottoscrizione o, nel caso di polizze, dal premio da corrispondere, oltre alle eventuali commissioni e spese di collocamento/distribuzione indicate nel prospetto/fascicolo informativo nonché agli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione alla sottoscrizione del prodotto.

Quanto dovuto dal Cliente è addebitato sul conto di regolamento designato dal Cliente.

Quando una parte del corrispettivo deve essere pagata o è espressa in valuta estera, l'intermediario lo segnala al Cliente, indicando la valuta estera e il tasso di cambio applicato, che sarà determinato in base al tasso di cambio del giorno in cui la somma dovuta è addebitata al Cliente.

Le informazioni riguardanti i costi e gli oneri standard, connessi allo svolgimento dei servizi d'investimento, sono contenute nel riquadro "Condizione Economiche", in apice al contratto, messo a disposizione al cliente prima della sottoscrizione del contratto medesimo. Informazioni specifiche sui costi cumulativi dei servizi e di ciascun prodotto sono forniti in occasione di ciascuna operazione di investimento.

In conformità con quanto previsto dalla normativa applicabile, la Banca, in relazione alla prestazione del servizio di collocamento e alla attività di distribuzione di servizi di investimento, di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione e di prodotti di investimento assicurativi, percepisce da parte di soggetti terzi diversi dal cliente finale, compensi, commissioni, benefici monetari. Informazioni specifiche sugli incentivi monetari percepiti dalla Banca sono forniti in occasione di ciascuna operazione di investimento.

Per l'attività di distribuzione del servizio di gestione di portafogli prestato dalla SGR, la Banca percepisce dalla SGR apposita remunerazione, calcolata quale quota parte delle commissioni di sottoscrizione e di gestione percepite dalla SGR. Informazioni specifiche sui costi cumulativi del servizio sono forniti in occasione della commercializzazione del servizio di gestione di portafogli.

Nel rispetto della vigente disciplina in materia di incentivi, la Banca può inoltre percepire benefici non monetari nella forma di informazioni o documentazione relativa a specifici strumenti finanziari, nonché a servizi di investimento, ovvero organizzazione di convegni, seminari e altri eventi formativi incentrati sui vantaggi e sulle caratteristiche di determinati strumenti finanziari o servizi di investimento.

L'importo dei benefici di tipo non monetario è definito tempo per tempo sulla base delle specifiche esigenze formative, delle caratteristiche degli eventi di formazione nonché della relativa durata e del numero dei partecipanti.

Sezione 2 - DOCUMENTO DI SINTESI DELLA POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

La normativa MiFID, come integrata dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 236 dell'11 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2012 stabilisce che gli intermediari, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, classifichino i loro clienti, in base alle caratteristiche di ciascuno di essi, in una delle tre seguenti categorie:

- i) clienti al dettaglio;
- ii) clienti professionali privati o pubblici:
 - clienti professionali di diritto;
 - clienti professionali su richiesta;
- iii) controparti qualificate.

Ad ognuna di tali categorie corrisponde un differente livello di protezione, che si realizza con un'applicazione più o meno stringente delle regole di comportamento poste a carico dell'intermediario.

I clienti al dettaglio

I clienti al dettaglio sono gli investitori che non hanno i requisiti di esperienza, conoscenza e competenza necessari per essere classificati alla stregua di clienti professionali o come controparti qualificate. Proprio in relazione a ciò, ai clienti al dettaglio viene accordato il massimo grado di tutela.

I clienti professionali

Un cliente professionale è caratterizzato dal possesso di esperienza, competenza e conoscenze tali da poter adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assume. Il cliente è professionale "di diritto" se possiede determinati requisiti prefissati dalla legge.

La Banca classifica un cliente come professionale se sono rispettati i requisiti stabiliti, con specifico riferimento ai clienti privati, dalle disposizioni del Regolamento Intermediari e, per quel che concerne i clienti pubblici, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 236 dell'11.11.2011.

In particolare, sono considerati clienti professionali privati "di diritto":

a) i soggetti, italiani od esteri, tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:

- banche;
- imprese di investimento;
- altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
- imprese di assicurazione;
- organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
- fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
- negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
- negozianti per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
- altri investitori istituzionali;
- agenti di cambio;

b) le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:

1. totale di bilancio 20.000.000 euro;
2. fatturato netto 40.000.000 euro;
3. fondi propri 2.000.000 euro;

c) gli investitori istituzionali, la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

La Banca comunica ai clienti professionali la classe loro assegnata al momento dell'accensione del rapporto, informandoli della possibilità concessa loro di richiedere una variazione di classe seguendo apposite procedure e al verificarsi di talune condizioni (cfr. par. "Le regole per la variazione della classe").

Sono clienti professionali pubblici "di diritto" per tutti i servizi, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e gli strumenti esclusivamente: il Governo della Repubblica e la Banca d'Italia.

La Banca informa il cliente professionale pubblico di diritto, prima di qualunque prestazione di servizi che, sulla base delle informazioni di cui dispone, esso è considerato di diritto un cliente professionale e che sarà trattato come tale, a meno che l'intermediario e il cliente convengano diversamente.

Possono richiedere agli intermediari di essere trattati come clienti professionali le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, i soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (quali ad esempio comuni, province, città metropolitane), gli enti pubblici nazionali e regionali.

La richiesta di essere ritenuti clienti professionali è per questi soggetti subordinata al possesso congiunto di una serie di requisiti, stabiliti dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 236 dell'11 novembre 2011, riguardanti il rendiconto di gestione, l'entità delle operazioni effettuate sul mercato finanziario, la presenza nell'organico di personale in possesso di adeguate conoscenze e competenze e di esperienza in materia di servizi di investimento, strumenti finanziari e gestione collettiva del risparmio.

Un cliente può anche diventare professionale "su richiesta". In altri termini, un investitore che la Banca abbia assegnato ad una classe diversa può chiedere di essere considerato – per l'intera operatività o solo per determinati servizi/operazioni/strumenti – alla stregua di un cliente professionale.

Se si tratta di un cliente al dettaglio, tuttavia, dovrà seguirsi un'apposita procedura e dovranno risultare verificate talune condizioni (cfr. par. "Le variazioni di classe").

Ai clienti professionali l'ordinamento assegna un livello di protezione più ridotto rispetto alla clientela al dettaglio. In particolare, si richiamano al riguardo:

- la mancata precisazione, nell'ambito delle informazioni da rendere sugli "strumenti finanziari", delle modalità per ottenere il prospetto informativo degli strumenti oggetto di offerta pubblica in corso (ex art. 48, par. 3, Regolamento 565);
- la possibilità di concordare con i clienti professionali un'applicazione limitata dei requisiti di informativi in materia di costi e oneri (ex art. 50, par. 1, Regolamento 565);
- la non obbligatorietà di alcuni vincoli di contenuto, per i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento (diversamente da quanto previsto per i clienti al dettaglio dagli artt. 37 e 38 del Regolamento Intermediari)
- la presunzione, ai fini delle valutazioni di adeguatezza e di appropriatezza, della sussistenza dei requisiti di esperienza e conoscenza (art. 54, par.3, Regolamento 565) e, per i professionali "di diritto", della capacità di sostenere finanziariamente i rischi (art. 54, par. 3, Regolamento 565);
- il mancato obbligo di informazione circa le eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini (art. 67, par. 1, lett. c, Regolamento 565).

Le controparti qualificate

Le controparti qualificate sono un sottoinsieme della clientela professionale in possesso dei requisiti specifici individuati dalla normativa. La categoria "controparte qualificata" rileva solo per i servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini. Nella prestazione degli altri servizi e attività di investimento, l'intermediario non può considerare i clienti come facenti parte della classe in parola, ma dovrà invece trattarli come clienti professionali.

Il Regolamento Intermediari della Consob identifica inoltre come controparti qualificate:

- le imprese di cui all'allegato 3, parte I, punti 1 e 2, del Regolamento Intermediari medesimo, che coincidono con quelle elencate alle lettere a) e b) del paragrafo "I clienti professionali" del presente documento;
- le imprese considerate alla stregua di "controparti qualificate" dall'ordinamento dello Stato Comunitario in cui hanno sede. La normativa, in particolare, inquadra nella categoria delle controparti qualificate i seguenti soggetti:
 - le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, le SGR, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall' articolo 106 del T.U. bancario, le società di cui all'articolo 18 del T.U. bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sopranazionali a carattere pubblico;
 - le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci;
 - le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati;
 - le categorie corrispondenti a quelle precedenti di soggetti di Paesi extraUE. Gli intermediari devono tuttavia ottenere dalle predette imprese la conferma esplicita che esse accettano di essere trattate come controparti qualificate.

Le controparti qualificate ricevono il minor livello di protezione in assoluto, essendo ad esse non applicabili, salve talune eccezioni, le regole di condotta previste dalla normativa.

Le regole per la variazione della classe

La classe inizialmente assegnata ad un cliente può variare, per scelta del cliente o della Banca, in toto o relativamente a taluni servizi/strumenti/operazioni, alle condizioni di seguito indicate.

Variazioni ad iniziativa della clientela

La Banca acconsente, in via ordinaria, alle seguenti richieste di riclassificazione da parte della clientela:

- a) da cliente professionale privato a cliente al dettaglio;
- b) da cliente al dettaglio a cliente professionale privato;
- c) da cliente al dettaglio a cliente professionale pubblico;
- d) da cliente professionale pubblico a cliente al dettaglio;
- e) da cliente professionale pubblico di diritto a cliente al dettaglio.

a) Passaggio da cliente professionale privato a cliente al dettaglio.

Il cliente professionale che chieda maggiore protezione dovrà sottoscrivere apposito accordo scritto con la Banca, dal quale si evincano i servizi, gli strumenti o le operazioni per le quali lo stesso vuole essere trattato come cliente al dettaglio.

La Banca accorda maggiore protezione al cliente professionale che lo richieda per uno o più dei seguenti servizi:

- negoziazione per conto proprio;
- esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- collocamento;
- ricezione e trasmissione ordini;
- gestioni di portafoglio;

- consulenza in materia di investimenti.

La richiesta di maggiore tutela può anche essere limitata a una o più tipologie di prodotti finanziari. A titolo esemplificativo: azioni, obbligazioni, strumenti derivati, fondi comuni di investimento, polizze, ecc. Il cliente può essere considerato al dettaglio anche relativamente ad una sola operazione.

b) Passaggio da cliente al dettaglio a cliente professionale privato

Il cliente al dettaglio che chiedi di essere trattato alla stregua di un cliente professionale dovrà indirizzare apposita richiesta per iscritto alla Banca indicando per quali servizi, strumenti finanziari e operazioni intende rinunciare alla protezione allo stesso accordata dalla legge.

La Banca, ricevuta tale richiesta, informerà per iscritto il cliente che la nuova classificazione come cliente professionale comporterà la perdita delle protezioni e degli indennizzi previsti per legge per la categoria di investitore al dettaglio.

Il cliente, dopo aver preso visione della predetta informativa, dovrà inoltre sottoscrivere un'apposita dichiarazione scritta, in un documento distinto dal contratto, dalla quale si evinca che lo stesso è stato informato ed è consapevole delle conseguenze derivanti dalla modifica della classificazione.

Dopo avere espletato i suddetti adempimenti, la Banca procederà alla valutazione della sussistenza dei requisiti necessari per la classificazione del cliente nella categoria dei professionali.

La valutazione è finalizzata ad accertare il possesso dei requisiti di competenza ed esperienza nonché delle conoscenze sufficienti a far ritenere che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

A tale scopo, il cliente dovrà produrre la documentazione atta ad accertare il possesso dei requisiti di professionalità previsti per gli esponenti (dirigenti e amministratori) dei soggetti autorizzati a prestare servizi di investimento e/o, comunque, almeno due dei seguenti requisiti:

- 1) avvenuto svolgimento di operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- 2) valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a 500.000 euro;
- 3) esperienze lavorative nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti (quindi, nel settore bancario, finanziario, assicurativo o, comunque, in ambiti lavorativi che comportino la gestione di risorse finanziarie).

In ogni caso, la Banca non può presumere che i requisiti di esperienza e conoscenza del cliente professionale su richiesta equivalgano a quelli del cliente professionale di diritto.

c) Da cliente al dettaglio a cliente professionale pubblico;

Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 236 dell'11 novembre 2011, possono richiedere alla Banca di essere trattati come clienti professionali pubblici: le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, i soggetti di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, gli enti pubblici nazionali e regionali. Tale richiesta è subordinata alla sussistenza congiunta dei seguenti requisiti:

- a) entrate finali accertate nell'ultimo rendiconto di gestione approvato superiori a 40 milioni di euro;
- b) avere effettuato operazioni sul mercato finanziario di valore nominale o nozionale complessivo superiore a 100 milioni di euro nel corso del triennio precedente la stipula del contratto;
- c) presenza in organico di personale addetto nella gestione finanziaria che abbia acquisito adeguate competenze, conoscenze ed esperienza in materia di servizi di investimento, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e strumenti finanziari.

La disapplicazione delle regole di condotta previste per la protezione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali è consentita se, dopo avere effettuato una valutazione adeguata delle competenze, delle esperienze e delle conoscenze del responsabile della gestione finanziaria presso i soggetti sopra indicati, la Banca può ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni e dei servizi previsti, che il cliente è effettivamente in grado di adottare con consapevolezza le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

I clienti in parola possono accedere alla classificazione richiesta solo dopo avere espletato la seguente procedura:

- devono comunicare per iscritto alla Banca di essere in possesso dei requisiti sopra descritti (lettere a), b) e c)) e che desiderano essere trattati come clienti professionali, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione o tipo di operazione o di prodotto.

A detta comunicazione deve essere allegata una dichiarazione del Responsabile della gestione finanziaria che attesti il possesso di una adeguata qualificazione professionale in materia finanziaria, con indicazione dell'esperienza maturata nel settore finanziario.

La Banca avverte i soggetti in questione, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbero perdere e i clienti, a loro volta, dichiarano per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita delle protezioni e dei rischi assunti.

La Banca, prima di accettare la richiesta di rinuncia alle norme di protezione dell'investitore, adotta le misure idonee ad accertare che il cliente che richiede di essere considerato cliente professionale soddisfa i requisiti di cui sopra e, a tal punto, rilascia al cliente specifica attestazione dalla quale risulta che la stessa ha valutato i requisiti ed ha accettato la richiesta del cliente di essere trattato come cliente professionale.

Detti clienti professionali sono tenuti ad informare la Banca di eventuali modifiche che potrebbero influenzare la loro classificazione; ad ogni modo, la Banca adotta provvedimenti appropriati se constata che il cliente non soddisfa più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai clienti professionali.

d) Passaggio da "cliente professionale pubblico di diritto" a "cliente al dettaglio"

La Banca informa il cliente professionale pubblico di diritto, prima di qualunque prestazione di servizi che, sulla base delle informazioni di cui dispone, esso è considerato di diritto un cliente professionale e che sarà trattato come tale, a meno che l'intermediario e il cliente convengano diversamente.

Inoltre, a detti clienti viene data informativa sul fatto che possono richiedere una modifica dei termini dell'accordo per ottenere un maggior livello di protezione.

I clienti professionali pubblici possono richiedere al prestatore del servizio un trattamento quali clienti al dettaglio e concordare con la Banca un livello più elevato di protezione.

Il cliente professionale pubblico può richiedere un livello più elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti. A tal fine, i clienti professionali pubblici concludono un accordo scritto in cui si stabiliscono i servizi, le operazioni o i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.

Altre variazioni di classe su richiesta della clientela

Le disposizioni attuative della disciplina MiFID (Regolamento Intermediari, art. 61, comma 5) prevedono la facoltà per le controparti qualificate di chiedere, in via generale o per singola operazione, di essere trattate come clienti professionali, ovvero, in via espressa, come clienti al dettaglio.

Variazioni ad iniziativa della Banca

La Banca procederà a variare la classe del cliente allorquando, su segnalazione da parte di quest'ultimo ovvero per via autonoma, constati che non sussistono più le condizioni previste per continuare a considerare il cliente medesimo appartenente alla categoria assegnatagli.

Delle variazioni apportate verrà fornita idonea comunicazione ai clienti interessati.

Sezione 3 - DOCUMENTO INFORMATIVO DI SINTESI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

Ai sensi dell'art. 47 del Regolamento Intermediari, la Banca deve adottare tutte le misure sufficienti e, a tal fine, mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere, allorché esegue ordini, il miglior risultato possibile per i propri clienti. Deve quindi essere adottata una strategia di esecuzione che preveda efficaci meccanismi in grado di ottenere, per gli ordini del cliente e in maniera duratura, il migliore risultato possibile (c.d. "best possible result"), tenuto conto del prezzo, dei costi, della rapidità e della probabilità di esecuzione e di regolamento, delle dimensioni, della natura dell'ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione (c.d. "fattori di esecuzione").

La best execution si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, siano essi quotati o meno su un Mercato Regolamentato e siano essi negoziati su Mercati Regolamentati, Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF), sistemi organizzati di negoziazione (OTF) o al di fuori di essi (OTC), con riferimento ai servizi di investimento di negoziazione in conto proprio ed esecuzione degli ordini, ma anche (fatte le debite distinzioni) al servizio di ricezione e trasmissione degli ordini. Inoltre, per quanto non sia dettata una puntuale disciplina della "best execution" con riguardo al collocamento, la Banca si impegna a comportarsi con chiarezza e correttezza e nell'interesse del cliente anche in relazione alla prestazione di tale servizio.

Le misure interne adottate dalla Banca, al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il cliente, si riassumono nella propria "Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini" (di seguito "Strategia"), della quale il presente documento rappresenta una sintesi.

La Banca è tenuta a consegnare al cliente, prima di dar luogo alla prestazione del servizio di investimento, il presente documento che sarà reso disponibile presso la sede centrale e tutte le filiali della Banca. Se ne prevede, inoltre, la pubblicazione sul sito internet societario (www.baps.it) nella sezione dedicata alle informazioni alla clientela.

Per ulteriori informazioni sulla "Strategia di esecuzione e trasmissione", seguita dai negoziatori di cui la Banca si è avvalsa, si rinvia ai relativi documenti, disponibili sui rispettivi siti internet (www.equita.eu e www.bancaakros.it).

Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini

La Banca svolge i servizi di ricezione e trasmissione di ordini e la negoziazione per conto proprio. Per ognuno di tali servizi di investimento la Banca, ai fini della best execution, ha definito nella propria strategia i fattori di esecuzione e le sedi di esecuzione/negoziatori indicati nella sezione seguente.

a) Sedi di esecuzione/Negoziatori

Si precisa che nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la Banca seleziona i negoziatori in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi.

Ricezione e trasmissione di ordini

Il servizio in esame comprende:

- la ricezione e la trasmissione di ordini; nonché

- l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione).

In merito al servizio in esame si precisa che la Banca svolge il ruolo di intermediario trasmettitore per gli ordini aventi a oggetto gli strumenti finanziari di seguito indicati, per i quali prevede l'accesso alle sedi di esecuzione mediante negoziatori terzi in grado di garantire comunque il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente:

- Azioni quotate sui mercati regolamentati italiani o esteri e su MTF italiani;
- Obbligazioni e Titoli di Stato quotati sui mercati regolamentati italiani e su MTF italiani o esteri;
- Obbligazioni e Titoli di stato non quotati sui mercati regolamentati (diversi dalle obbligazioni di propria emissione);
- Derivati quotati sui mercati regolamentati italiani e derivati OTC;
- Altri strumenti finanziari quotati sui mercati regolamentati italiani e su MTF italiani (ETF/ETC, covered warrant, certificates, diritti).

Per tali tipologie di strumenti finanziari, la Banca si avvale dei fattori di esecuzione e dei negoziatori di seguito indicati.

Fattori di Esecuzione

- Total consideration (Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento);

- Probabilità di esecuzione;

- Rapidità di esecuzione;

- Probabilità e rapidità di regolamento;

- Natura dell'ordine (dimensione dell'ordine e strumento oggetto dell'ordine).

La presente gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita, nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa comunitaria, attribuendo primaria importanza al corrispettivo totale (costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione. I costi includono tutte le spese sostenute dal cliente e direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine). La Banca può, tuttavia, assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione qualora questi, ai fini dell'esecuzione di un determinato ordine, risultino strumentali ai fini del raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente al dettaglio.

Con particolare riguardo alle obbligazioni di terzi non quotate, la Banca si riserva di attribuire maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione (es. probabilità di esecuzione) rispetto al corrispettivo totale, laddove questa maggior importanza sia strumentale a fornire il miglior risultato possibile per il cliente. Nel caso in cui per i medesimi strumenti non sia possibile l'esecuzione degli ordini tramite la ricezione e trasmissione al negoziatore, la migliore rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento è garantita con la negoziazione in conto proprio in quanto gli strumenti finanziari in oggetto non sono ammessi a negoziazione sui mercati regolamentati e, quindi, potrebbero presentare problematiche di liquidità. La Banca, pertanto, negozierà tali strumenti in contropartita diretta con il cliente, in modo del tutto residuale rispetto alla normale operatività prospettata, offrendo una quotazione che sarà in linea con gli obblighi di best execution. A tale fine, la determinazione del prezzo di tali strumenti finanziari avviene mediante l'ausilio di un modello di pricing che calcola il relativo fair value attraverso l'utilizzo di modelli interni di valutazione, definiti in base alle specifiche caratteristiche e alla tipologia dello strumento finanziario (struttura dell'obbligazione, vita residua), del rating dell'emittente, della durata, delle notizie concernenti l'emittente, la liquidità di eventuali emissioni benchmark, etc. Nel caso in cui non sia possibile applicare tale modello la Banca si riserva la possibilità di rifiutare l'esecuzione dell'ordine.

Negoziatori

- Banca Akros S.p.a.;

- Equita SIM S.p.A.

La Banca ha selezionato Banca Akros S.p.A. e Equita SIM S.p.A. quali intermediari negoziatori in ragione della coerenza della loro strategia di esecuzione degli ordini e, in particolare, dei fattori considerati ai fini dell'individuazione delle sedi di esecuzione.

A Banca Akros S.p.a. sono trasmessi gli ordini su strumenti finanziari obbligazionari e titoli di stato quotati sui mercati regolamentati, italiani ed esteri, su sistemi multilaterali di negoziazione, italiani ed esteri nonché gli ordini su obbligazioni di terzi non quotate sui mercati regolamentati. A Equita SIM S.p.A. sono trasmessi gli ordini su strumenti finanziari azionari quotati sui mercati regolamentati italiani ed esteri, su MTF italiani ed esteri, su Vorvel, gli ordini relativi ad altri strumenti finanziari (EFT, certificates, etc.) quotati su MTF italiani ed esteri nonché gli ordini relativi a derivati quotati sui mercati regolamentati italiani e derivati OTC. I due negoziatori possono quindi essere considerati negoziatori unici in quanto, anche qualora sia prevista la possibilità, per una determinata categoria di strumento finanziario di operare con entrambi tale approccio è da considerarsi residuale in quanto verrà applicato solo nel caso in cui il negoziatore di riferimento non sia operativo a causa di situazioni straordinarie e non prevedibili.

I rapporti commerciali intercorrenti tra la Banca e Equita SIM S.p.a. relativamente ai servizi di settlement e clearing relativi alle operazioni eseguite su mercati esteri permettono di contenere i costi totali derivanti dalle operazioni della specie e, di conseguenza, di applicare al meglio il principio della "total consideration". La scelta di Banca Akros risponde a logiche di efficientamento in termini di mercati raggiunti sul comparto obbligazionario, puntando sulla riconosciuta efficacia degli algoritmi dei sistemi di negoziazione di questo intermediario nel rispetto della "total consideration".

Per quanto concerne in particolare le azioni emesse dalla Banca, si evidenzia che le stesse sono quotate sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Vorvel e, più precisamente, sul segmento Vorvel Equity Auction. La Banca presta su di esse il servizio di ricezione e trasmissione ordini verso il negoziatore Equita SIM S.p.A. (aderente diretto al mercato in parola). Le modalità di funzionamento del segmento sono disponibili per la consultazione sul sito della trading venues (www.vorvel.eu).

Negoziazione per conto proprio

Per "negoziazione per conto proprio" si intende l'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti, nonché l'attività di market maker.

La Banca svolge il servizio in esame esclusivamente con riferimento ai Pronti contro Termine ed alle obbligazioni di propria emissione nonché, in via residuale, con riferimento alle obbligazioni non quotate emesse da terzi come sopra richiamato.

Gli ordini sono raccolti principalmente mediante le filiali ovvero, in via residuale, tramite il canale telefonico ed eseguiti sulla base dei criteri di seguito indicati.

Obbligazioni non quotate di propria emissione

Le obbligazioni emesse dalla Banca non sono quotate sui mercati regolamentati o MTF. L'operatività in contropartita diretta costituisce, dunque, l'unica sede di esecuzione disponibile.

La Banca presta il servizio di negoziazione in conto proprio con riferimento alle obbligazioni di propria emissione, al fine di agevolare lo scambio delle obbligazioni tra gli investitori e supportare la negoziabilità del titolo, privilegiando, tra i fattori di esecuzione, la probabilità e la rapidità. Fermo restando che la Banca non assume alcun impegno a riacquistare le obbligazioni, il servizio di negoziazione per conto proprio sulle proprie obbligazioni è prestato nel rispetto di specifiche regole interne.

Al fine di garantire un equo e ordinato processo di negoziazione, oltre che supportare la continuità e la significatività dei prezzi negli scambi su tali titoli, la Banca ha, infatti, definito e formalizzato nell'ambito di un'apposita procedura interna in materia di negoziazione delle obbligazioni proprie, criteri e regole obiettive per la negoziazione ed esecuzione degli ordini.

La Banca si è, inoltre, dotata di una "Pricing Policy" per le proprie obbligazioni, volta a garantire la trasparenza e la correttezza delle modalità di determinazione del prezzo, nonché - in linea con quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 - la significatività del prezzo anche in sede di mercato secondario. In particolare, la Banca si è dotata di strumenti di determinazione del "fair value", basati su metodologie riconosciute e diffuse sul mercato, coerenti con i criteri utilizzati dalla Banca stessa per la valutazione dei portafogli titoli di proprietà. I criteri utilizzati dalla Banca ai fini della fissazione del prezzo di riacquisto delle Obbligazioni BAPS sono coerenti con quelli adottati in sede di classamento o vendita.

Obbligazioni di terzi non quotate

In merito alla negoziazione per conto proprio di obbligazioni di terzi non quotate, si rimanda alle considerazioni nel merito espresse al paragrafo sulla "ricezione e trasmissioni di ordini".

Istruzioni specifiche del cliente

Si segnala che nel caso di istruzioni specifiche del cliente in merito all'esecuzione di ordini, tali istruzioni possono pregiudicare le misure previste dalla Banca nella propria strategia volte al raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente.

Limitatamente agli oggetti di tali istruzioni, pertanto, la Banca è sollevata dall'onere di ottenere il miglior risultato possibile.

Si precisa, inoltre, che nel caso di istruzioni parziali ricevute dal cliente, la Banca esegue l'ordine secondo tali istruzioni ricevute, applicando la propria strategia per la parte lasciata alla propria discrezionalità.

b) Monitoraggio e revisione della Strategia

L'efficacia delle misure di esecuzione e trasmissione degli ordini e della Strategia adottate, nonché la qualità dell'esecuzione degli ordini da parte dei negoziatori sono verificate dalla Banca al fine di identificare e, se del caso, correggere eventuali carenze.

La Banca si impegna, altresì, a riesaminare la propria Strategia con periodicità annuale ovvero al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti utilizzando le sedi/negoziatori inclusi nella Strategia. La revisione della Strategia potrebbe comportare le seguenti variazioni:

- includere nuove o diverse sedi di esecuzione/negoziatori;

- assegnare una diversa importanza relativa ai fattori di *best execution*;

- modificare altri aspetti della propria strategia o dei propri dispositivi di esecuzione, sulla base di decisione di carattere strategico/gestionale assunte dalla Banca.

Qualsiasi modifica rilevante di tale norma comporterà un aggiornamento immediato del presente documento informativo di sintesi, nonché una pronta comunicazione ai clienti a cura della Banca affinché i clienti possano assumere una decisione appropriatamente informata in merito all'opportunità di continuare o meno ad usufruire dei servizi di investimento prestati dalla Banca.

Tale comunicazione sarà resa disponibile al cliente tramite avviso pubblicato sul sito internet societario ovvero tramite posta (in occasione dell'invio del primo estratto conto titoli o altra analoga comunicazione periodica). In ogni caso saranno rese disponibili anche presso le filiali della Banca.

c) Gestione degli ordini dei clienti

Nella prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione e trasmissione di ordini, la Banca non effettua aggregazioni di ordini dei clienti tra di loro e/o con operazioni eseguite per la proprietà.

Sezione 4 - Documento di sintesi sulla strategia di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Gruppo Banca Agricola Popolare di Sicilia

La Direttiva 2014/65/UE ("MiFID 2") e il Regolamento delegato (UE) 2017/565 impongono agli intermediari di formulare ed attuare un'adeguata strategia, al fine di individuare e gestire i conflitti di interesse che dovessero sorgere nella prestazione dei propri servizi e/o attività, per altro verso, impone di fornire alla clientela una descrizione, anche in forma sintetica, delle misure interne adottate. La presente comunicazione si pone, dunque, lo scopo di informare i clienti in merito alla politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Gruppo Banca Agricola Popolare di Sicilia (il "Gruppo").

Informazioni sulla politica di gestione dei conflitti di interesse del Gruppo

Nello svolgimento dei servizi e delle attività di investimento nonché dei servizi accessori a favore della clientela non è possibile escludere l'eventualità che il Gruppo incorra in situazioni di conflitto di interessi. Tuttavia, tra gli obiettivi precisi del Gruppo rientra anche la salvaguardia dell'interesse del cliente. Uno degli strumenti volti al perseguimento di quest'ultima finalità è costituito dalla specifica strategia di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Gruppo. Essa, infatti, conformemente a quanto prescritto dalla citata normativa, consente di:

- individuare, in relazione ai servizi ed alle attività di investimento nonché ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse;
- definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti;
- gestire i conflitti di interesse in modo da evitare, con ragionevole certezza, che essi possano arrecare nocumento alla clientela;
- informare il cliente laddove, nonostante le procedure adottate dal Gruppo, non sia possibile assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato.

Conflitti di Interesse Rilevanti

Ai sensi della MiFID 2, risultano potenzialmente pregiudizievoli per i clienti e dunque costituiscono conflitti di interesse rilevanti le situazioni nelle quali la Banca, una società del Gruppo operante nell'ambito dei servizi e delle attività di investimento nonché dei servizi accessori, un suo esponente aziendale, dipendente o consulente:

- a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;
- b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
- c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- d) svolgano la medesima attività del cliente;
- e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio prestato, un incentivo sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

In relazione alle summenzionate categorie normative di conflitti d'interessi "rilevanti", è stata condotta un'accurata analisi dei processi organizzativi attraverso i quali il Gruppo eroga i servizi e le attività d'investimento nonché i servizi accessori, al fine di identificare preventivamente le concrete situazioni di conflitto di interessi, attualmente o potenzialmente riscontrabili nell'operatività del Gruppo.

A titolo esemplificativo, il verificarsi di tali situazioni appare possibile con riferimento a:

1. ipotesi di erogazione di servizi di investimento in relazione a prodotti/strumenti da soggetti nei confronti dei quali il Gruppo presenta interessi di diversa natura (e.g. Partecipazione rilevante, rilevante posizione creditizia, sussistenza di affari o rapporti commerciali);
2. ipotesi di raccomandazione, collocamento e/o distribuzione di prodotti emessi e/o gestiti da società di gestione o imprese di assicurazione con cui sono in essere rapporti di affari;
3. ipotesi di operatività in contropartita diretta con la Banca;
4. conflitti di interesse connessi ai soggetti rilevanti.

Strategia di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Gruppo

Le misure adottate dal Gruppo per la gestione dei conflitti di interesse sono volte a garantire che le Unità Organizzative aziendali responsabili della prestazione di servizi di investimento, svolgano tali attività con un grado di indipendenza appropriato, tenuto conto della rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati. In tale ottica, il Gruppo si è dotato di norme, procedure e presidi organizzativi atti a:

- impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse;
- garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del cliente per conto del quale un servizio è prestato;
- eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori;
- impedire o controllare la partecipazione simultanea o conseguente di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

In particolare, tra le principali misure adottate dal Gruppo si segnalano:

- l'adozione di presidi organizzativi (in particolare, in termini di indipendenza delle strutture della Banca), di separatezza contabile e di separatezza tecnologica e procedurale;
- la chiara definizione delle attribuzioni e responsabilità dei diversi ruoli aziendali e la separatezza funzionale delle relative attività;
- l'adozione di un corpus di procedure e normative interne volte a disciplinare, tra l'altro, il processo di emissione e collocamento degli strumenti finanziari; il necessario abbinamento del servizio di consulenza (con valutazione di adeguatezza bloccante), in tutte le ipotesi in cui la Banca, nella prestazione di un servizio esecutivo, abbia un interesse in conflitto; le modalità di *pricing* degli strumenti di propria emissione negoziati; il rispetto del codice etico che disciplina i comportamenti; il rispetto delle decisioni assunte dalla Banca in materia di incentivi, ecc.;
- l'adozione di procedure organizzative ed informatiche volte ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi d'investimento, nel rispetto dell'interesse del cliente;
- l'adozione di procedure per la gestione delle informazioni privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti, in linea con la vigente disciplina in tema di abusi di mercato;

Registro e informativa sui conflitti

In ottemperanza alle disposizioni normative, le società del Gruppo autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento nonché dei servizi accessori hanno istituito - e provvedono ad aggiornare in modo regolare - un apposito registro per l'annotazione delle situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto suscettibile di ledere gravemente gli interessi della clientela.

Qualora le misure di gestione dei conflitti sopra descritte non risultino sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca, prima di agire per suo conto, informerà il cliente in merito alla natura ed alle fonti del conflitto, al fine di consentire allo stesso di assumere una decisione consapevole sui servizi richiesti.

La politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Gruppo è oggetto di revisione e aggiornamento periodico. Le relative modifiche verranno comunicate ai clienti. Il presente documento contiene una descrizione sintetica della politica di gestione dei conflitti di interessi adottata dal Gruppo Banca Agricola Popolare di Sicilia; su richiesta del cliente saranno forniti ulteriori dettagli in merito contattando i seguenti recapiti:

- fax: 0932 603441
- e-mail: info@baps.it

Sezione 5 - Informativa sui rischi di sostenibilità

PREMESSA

Le tematiche relative alla sostenibilità hanno assunto nel corso degli ultimi anni un'importanza crescente e dominante nell'ambito della regolamentazione finanziaria e della disciplina dei mercati e degli intermediari. In tale contesto, viene in rilievo il programma legislativo europeo elaborato con l'intento di operare una transizione verso un sistema economico-finanziario più sostenibile e resiliente che ha condotto, tra gli altri, all'adozione del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Il Regolamento (UE) 2019/2088 contiene tra l'altro norme di trasparenza per quanto riguarda le modalità con cui i soggetti che prestano servizi consulenziali con riguardo ai prodotti finanziari (inclusi i prodotti di investimento assicurativi) integrano i rischi di sostenibilità nelle consulenze fornite nonché i risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti offerti. Con la presente informativa Banca Agricola Popolare di Sicilia Soc. Coop. per Azioni intende ottemperare agli obblighi informativi derivanti dal suddetto quadro normativo.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088

Banca Agricola Popolare di Sicilia Soc. Coop. per Azioni (la "**Banca**") ritiene prioritaria l'integrazione dei criteri ambientali, sociali e di governance all'interno dei processi operativi sottostanti all'attività di consulenza prestata ai clienti con riferimento ai prodotti finanziari e ai prodotti di investimento assicurativi, con l'obiettivo di offrire un servizio più evoluto che tenga conto non solo di elementi di natura economico/finanziaria ma anche di tematiche di sostenibilità.

Per la Banca il "rischio di sostenibilità" è inteso come un evento o una condizione attinente a fattori di tipo ambientale, sociale o di governance (in seguito "**ESG**") che, se si verificasse, potrebbe provocare un impatto negativo significativo sugli attivi, sulla redditività o sulla reputazione della stessa. In via esemplificativa, possono ricomprendersi tra i rischi ESG il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, la violazione dei diritti dei lavoratori, la corruzione.

In attesa del definitivo consolidamento e completamento del quadro normativo europeo in materia di finanza sostenibile, la Banca sta adeguando i propri processi operativi ed organizzativi relativi alla prestazione dei propri servizi consulenziali al fine di poter tenere in debita considerazione, nello svolgimento dell'attività, i fattori ESG.

In tale ottica, la Banca ha definito criteri di selezione dei soggetti (quali società di gestione del risparmio e compagnie assicurative) i cui prodotti possono entrare a fare parte del catalogo di offerta della Banca, sulla base della politica ESG adottata dai medesimi.

La Banca ha, infatti, cura di verificare che siano selezionati solo soggetti che nell'ambito delle soluzioni di investimento proposte tengano in effettiva considerazione i rischi di sostenibilità. Sempre al fine di contribuire a uno sviluppo economico sostenibile e ridurre potenziali rischi di sostenibilità, la Banca ha, inoltre, ampliato la propria gamma di offerta, prevedendo l'inclusione di prodotti finanziari che esplicitamente si richiamano a criteri di sostenibilità.

Per ulteriormente consolidare la valorizzazione di criteri ESG nei processi connessi alla prestazione di consulenza, nell'ambito del processo di adeguamento al nuovo quadro normativo europeo sulla sostenibilità nel settore finanziario, la Banca ha provveduto, inoltre, coerentemente con l'evoluzione della normativa di settore, ad arricchire il set di informazioni raccolte dai clienti in merito ai relativi obiettivi di investimento, al fine di acquisire le relative eventuali preferenze per investimenti che valorizzino i fattori ambientali, sociali e di *governance*.

Il Comitato Prodotti della Banca ha cura di valutare i nuovi prodotti con caratteristiche ESG da includere nel perimetro di offerta anche tenendo conto delle preferenze manifestate dai clienti.

Nelle more del completamento delle suddette iniziative, peraltro, al fine di ulteriormente rafforzare e arricchire il supporto e l'assistenza fornita ai clienti in sede di prestazione dei servizi di consulenza, la Banca svolge iniziative formative destinate al personale deputato alla prestazione del servizio di consulenza specificamente focalizzate sulle tematiche ESG e sulla finanza sostenibile.

Nello svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti, la Banca ha cura di considerare un'adeguata diversificazione degli investimenti effettuati dal cliente, minimizzando così anche il rischio di sostenibilità rispetto a singoli investimenti. Quest'ultimo obiettivo viene, inoltre, perseguito tramite la selezione dei prodotti inclusi nel catalogo di offerta della Banca che avviene considerando anche la relativa classificazione in termini di sostenibilità.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088

La Banca prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità nella prestazione dei propri servizi consulenziali con riguardo ai prodotti finanziari (inclusi i prodotti di investimento assicurativi).

Nel processo di selezione e valutazione dei prodotti da inserire nel proprio catalogo di offerta, infatti, la Banca prende in considerazione le valutazioni fornite dai produttori in merito all'impatto negativo sui fattori di sostenibilità dei prodotti medesimi e delle decisioni di investimento che sono prese nell'ambito degli stessi.

Le azioni ad oggi intraprese dalla Banca al fine di evitare o mitigare i predetti effetti negativi per la sostenibilità dei prodotti raccomandati alla clientela nell'ambito dei propri servizi consulenziali includono la selezione dei soggetti (quali società di gestione del risparmio e compagnie assicurative) i cui prodotti possono entrare a fare parte del catalogo di offerta della Banca, che devono, in particolare, aver adottato una adeguata politica ESG.

In particolare, la Banca effettua una selezione a monte nell'ambito della revisione del catalogo prodotti prediligendo i prodotti che tengono in considerazione i principali effetti negativi.

All'interno della Banca, inoltre, il Servizio Sostenibilità ha lo scopo di definire e sovrintendere, a livello unitario, la politica della sostenibilità, garantendo il corretto posizionamento del Gruppo nelle diverse aree di riferimento della CSR (Corporate Social Responsibility), nonché la declinazione nella normativa interna delle prescrizioni di legge relative all'ambito ESG (Environmental, Social e Governance), rendicontando periodicamente il Consiglio di Amministrazione sulle attività svolte e sullo stato di applicazione delle decisioni assunte in materia.

Banca Agricola Popolare di Sicilia